

Regolamento
per il COMMERCIO
su AREE PUBBLICHE

Legge Regione Lombardia 21/03/2000 n. 15 e s.m.i.

S O M M A R I O

Titolo I – NORMATIVA GENERALE

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Finalità
- Art. 4 - Criteri da seguire per l'individuazione delle aree mercatali
- Art. 5 - Commissione Consultiva
- Art. 6 - Compiti della Commissione Consultiva
- Art. 7 - Compiti degli uffici comunali
- Art. 8 - Esercizio dell'attività
- Art. 9 - Produttori agricoli - Autorizzazione d'esercizio
- Art. 10 - Posteggi riservati ai produttori agricoli
- Art. 11 - Autorizzazione su posteggi dati in concessione
- Art. 12 - Pubblicizzazione dei posteggi liberi
- Art. 13 - Posteggi fuori mercato – Criteri di assegnazione
- Art. 14 - Autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante
- Art. 15 - Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione
- Art. 16 - Reintestazione dell'autorizzazione e della concessione dell'area
- Art. 17 - Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio
- Art. 18 - Revoca dell'autorizzazione d'esercizio
- Art. 19 - Indirizzi generali in materia di orari
- Art. 20 - Festività
- Art. 21 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare
- Art. 22 - Tariffe per la concessione del suolo pubblico e rimborso spese per la fornitura di energia elettrica ed acqua potabile.
- Art. 23 - Validità delle presenze
- Art. 24 - Delega
- Art. 25 - Calcolo delle presenze nei mercati
- Art. 26 - Spostamento, soppressione, trasferimento dei mercati
- Art. 27 - Comunicazione dati al sistema informativo regionale per il commercio su aree pubbliche

Titolo II – DISPOSIZIONI RELATIVE AI MERCATI E RELATIVI POSTEGGI

- Art. 28 - Definizione – Rinvio
- Art. 29 - Concessione del posteggio – Durata – Rinnovo
- Art. 30 - Utilizzo del posteggio
- Art. 31 - Dimensioni dei posteggi
- Art. 32 - Richiesta di trasferimento nell'ambito di uno stesso mercato
- Art. 33 - Scambio reciproco di posteggio
- Art. 34 - Attività con il sistema del "battitore"
- Art. 35 - Messa a disposizione di aree private
- Art. 36 - Posteggi riservati ai produttori agricoli
- Art. 37 - Decadenza dalla concessione del posteggio

- Art. 38 - Decadenza dalla concessione del posteggio e dal titolo autorizzatorio
- Art. 39 - Revoca della concessione del posteggio
- Art. 40 - Posteggi temporaneamente liberi – Assegnazione precaria (o "spunta")
- Art. 41 - Effettuazione di mercati straordinari o aggiuntivi
- Art. 42 - Mercati: ubicazione, caratteristiche strutturali e funzionali, orari

Titolo III – COMMERCIO ITINERANTE

- Art. 43 - Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante
- Art. 44 - Divieti
- Art. 45 - Determinazione degli orari
- Art. 46 - Vendita di prodotti in forma itinerante da parte del produttore agricolo – modalità – orari - divieti

Titolo IV – POSTEGGI FUORI MERCATO

- Art. 47 - Assegnazione, revoca, decadenza
- Art. 48 - Localizzazione, caratteristiche, orari dei posteggi fuori mercato

Titolo V – NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA

- Art. 49 - Normativa igienico-sanitaria

Titolo VI – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 50 - Sanzioni
- Art. 51 - Disposizioni transitorie e finali

Allegati:

- allegato A) - elenco mercati esistenti sul territorio di Segrate
- allegato B) - sanzioni

TITOLO I NORMATIVA GENERALE

Premesse

L'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche è disciplinata dalla Legge Regionale 21 marzo 2000 n. 15 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche nei mercati comunali al dettaglio, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 15 del 21 marzo 2000 (Norme in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche), e l'attività esercitata in forma itinerante.
2. Il regolamento viene approvato dal Consiglio Comunale, sentita la Commissione per il commercio su aree pubbliche, costituita ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 15 del 21 marzo 2000, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2 Definizioni

Agli effetti del presente regolamento s'intendono:

- a)* per commercio su aree pubbliche: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle del demanio lacuale, o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- b)* per aree pubbliche: le strade, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di passaggio, ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
- c)* per posteggio: la parte di area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- d)* per mercato: l'area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, composta da almeno tre posteggi, attrezzata o meno, destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- e)* per fiera: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree, pubbliche o private delle quali il Comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- f)* per presenze in un mercato o in una fiera: il numero delle volte in cui un operatore si è presentato in tale manifestazione, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
- g)* per presenze effettive in un mercato o in una fiera: il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale manifestazione;
- h)* per autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche: l'atto, rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori che operano con posteggio, e dal Comune di residenza per gli operatori itineranti, o di sede legale in caso di società di persone (S.n.c. o S.a.s.), che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche;
- i)* per "legge regionale": la legge della Regione Lombardia, n. 15 del 21 marzo 2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- l)* per ordinanza del Ministro della Sanità: l'ordinanza di detto Ministero in data 3 aprile 2002 e successive modificazioni ed integrazioni;

m) per settore merceologico: quanto previsto dall'articolo 1 bis della L.R. n. 15/2000 e s.m.i. per esercitare l'attività commerciale, con riferimento ai settori ALIMENTARE e NON ALIMENTARE;

n) per spunta: operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;

o) per produttori agricoli: gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel Registro Imprese, che pongano in vendita prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, ai sensi di quanto previsto dalla Legge 9 febbraio 1963, n. 59, come integrata e modificata dal Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

Art. 3 Finalità

1. Il presente regolamento persegue le seguenti finalità:

a) favorire la realizzazione di una rete commerciale su aree pubbliche che assicuri la migliore produttività del sistema e un'adeguata qualità dei servizi da rendere al consumatore;

b) assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, garantendo un equilibrato ed armonico sviluppo delle diverse tipologie distributive;

c) rendere compatibile l'impatto territoriale ed ambientale delle aree mercatali e fieristiche, con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento;

d) valorizzare la funzione commerciale resa da mercati, al fine di assicurare un servizio anche nelle zone e nei quartieri non sufficientemente serviti dalla struttura commerciale esistente;

e) salvaguardare e riqualificare il centro storico, attraverso la valorizzazione delle varie forme di commercio su aree pubbliche, nel rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale;

f) favorire le zone in via di espansione o le zone cittadine a vocazione turistica, in relazione all'andamento del turismo stagionale;

g) salvaguardare e riqualificare la rete distributiva esistente, dotando le aree mercatali di servizi igienici e di adeguati impianti di allacciamento alle reti elettrica, idrica e fognaria, in conformità alla vigente normativa igienico-sanitaria;

h) favorire l'individuazione di nuove aree, pubbliche o private, coperte o scoperte, atte ad ospitare mercati. L'individuazione di dette aree deve essere strettamente correlata all'incremento demografico, alla propensione al consumo ed alla offerta commerciale già esistente nel territorio comunale;

j) localizzare le aree mercatali e fieristiche in modo da consentire:

- un facile accesso ai consumatori;
- sufficienti spazi di parcheggio per i mezzi degli operatori;
- il minimo disagio alla popolazione;
- la salvaguardia dell'attività commerciale in atto;

k) promuovere l'aggregazione associativa degli operatori;

Art. 4 Criteri da seguire per l'individuazione delle aree mercatali

1. Nell'individuazione delle aree da destinare a sede di mercati, il Comune deve rispettare:

a) le previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali;

b) i vincoli per determinate zone od aree urbane, previsti dal Ministro dei beni culturali ed ambientali, a tutela dei valori storici, artistici ed ambientali;

c) le limitazioni ed i vincoli imposti per motivi di polizia stradale, igienico-sanitari o di pubblico interesse in genere;

d) le limitazioni ed i divieti previsti nei regolamenti comunali di polizia urbana;

e) le caratteristiche socio-economiche del territorio;

f) la densità della rete distributiva in atto e tener conto della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante.

Art. 5 Commissione Consultiva

1. Per lo svolgimento dei compiti e funzioni indicati all'art. 6 del presente regolamento, è istituita una Commissione Consultiva così composta:

- dal Sindaco, o suo delegato, con funzioni di Presidente;
- dal Direttore del Settore Polizia Locale, o suo delegato;
- dal Direttore del Settore Territorio e Lavori Pubblici, o suo delegato;
- da tre rappresentanti designati dalle Associazioni/Organizzazioni degli esercenti il commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello provinciale;
- da un rappresentante designato dalle associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello provinciale
- da un Segretario senza diritto di voto: un funzionario amministrativo della Sezione Commercio.

2. La maggiore rappresentatività è comprovata dal maggior numero degli iscritti, su scala provinciale.

3. Con la stessa procedura prevista per gli effettivi, possono essere nominati anche membri supplenti.

4. La Commissione è nominata dal Sindaco ed è rinnovata totalmente all'inizio di ciascun mandato elettorale. Oltre tale termine essa potrà svolgere le proprie funzioni fino a che, con decreto del Sindaco, si provvederà al suo rinnovo.

5. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti, compresi gli astenuti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

6. Qualora non venga raggiunto il numero legale dei presenti in seconda convocazione, la Commissione sarà considerata validamente riunita indipendentemente dal numero dei membri presenti.

6. In caso di tre assenze consecutive non giustificate si provvederà alla sostituzione del componente assente. La decadenza viene comunicata all'interessato dal Dirigente del Settore Territorio e Lavori Pubblici a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro quindici giorni da quando si è verificata.

7. Le sedute della Commissione sono pubbliche.

8. L'ordine del giorno deve essere inviato dal Segretario ad ogni componente della Commissione almeno otto giorni prima della data prevista per lo svolgimento delle riunioni e deve contenere l'indicazione della data e dell'ora di svolgimento della seduta, nonché un elenco analitico degli argomenti in discussione. Ogni commissario ha diritto di prendere visione delle pratiche presso la Segreteria della Commissione, che ha sede presso la Sezione Commercio.

Art. 6 Compiti della Commissione Consultiva

1. I compiti della Commissione Consultiva di cui all'articolo 5 del presente regolamento sono quelli di esprimere parere, non vincolante, sulle seguenti materie:

- programmazione delle attività di commercio su aree pubbliche;
- definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree destinate all'esercizio del commercio e del relativo numero di posteggi;
- istituzione, funzionamento, soppressione, ristrutturazione, spostamento di luogo e di data dei mercati;
- definizione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi e dei canoni di concessione per la occupazione del suolo pubblico;
- predisposizione dei regolamenti comunali aventi ad oggetto l'attività di commercio su aree pubbliche;
- deliberazioni comunali aventi ad oggetto l'attività di commercio su aree pubbliche;

Il segretario della Commissione è incaricato di stendere il verbale delle riunioni; il verbale è sottoscritto dal

Presidente e dal Segretario e viene conservato agli atti presso la Sezione Commercio.

Art. 7 **Compiti degli uffici comunali**

1. La regolamentazione del comparto viene esercitata dall'Amministrazione Comunale attraverso il Settore Territorio e Lavori Pubblici e il Settore Polizia Locale per quanto riguarda l'espletamento delle attività di vigilanza, direzione e controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme previste dalla legge.
2. Il Dirigenti dei Settori Territorio e Lavori Pubblici e Polizia Locale si avvalgono, per l'attività gestionale, di controllo e di polizia amministrativa, del personale previsto dalla vigente pianta organica.

Art. 8 **Esercizio dell'attività**

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione per il periodo di dieci anni o su qualsiasi area pubblica, purché in forma itinerante.
2. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante deve essere svolto con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita, comunque non superiore ad un'ora. Non può essere svolto nei giorni e nelle ore in cui il titolare dell'autorizzazione esercita l'attività su area pubblica in un posteggio a posto fisso, fruito in concessione.
3. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1, è soggetto ad autorizzazione che viene rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.
4. L'autorizzazione su posteggi dati in concessione decennale nei mercati, rilasciata da un Comune della Regione Lombardia, abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della Regione ed alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.
5. L'autorizzazione per il commercio in forma itinerante, rilasciata da un Comune della Regione Lombardia, abilita i titolari della stessa anche a partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, studio, cura, intrattenimento o svago.
6. Ad uno stesso operatore commerciale, persona fisica o società di persone, non può essere rilasciata più di una autorizzazione per il commercio in forma itinerante.
7. Le autorizzazioni di cui ai commi 4 e 5 sono rilasciate con riferimento ai due settori merceologici, alimentare e non alimentare, ed a chi è in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 1 bis della L.R. 15/2000 e s.m.i.
8. I concessionari di posteggio nei mercati sono tenuti, a richiesta dell'Ufficio Commercio, a comunicare l'esatta tipologia delle merci poste in vendita.

Art. 9 **Produttori agricoli - autorizzazione d'esercizio**

1. In ottemperanza a quanto disposto dal Decreto Legislativo 18.5.2001 n. 228, la vendita diretta in forma itinerante, dei prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, da parte di produttori agricoli, singoli o associati, iscritti nel Registro delle imprese di cui all'art. 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, è soggetta a previa comunicazione al Comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione.
2. La comunicazione di cui al primo comma, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell'indicazione degli estremi di iscrizione nel Registro Imprese e dell'esatta localizzazione dell'Azienda, deve contenere l'esatta specificazione dei prodotti di cui si intende praticare la vendita e deve essere corredata da autocertificazione relativa al possesso dei requisiti indicati dall'art. 4 - commi 6 e 8 - del D.Lgs. n. 228/2001, tale autocertificazione deve essere ripresentata annualmente.
3. Per l'esercizio dell'attività mediante l'utilizzo di un posteggio, la comunicazione deve essere indirizzata al

Sindaco e la stessa deve anche contenere la richiesta di assegnazione del posteggio, ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale 21 marzo 2000 n. 15 s.m.i..

Art. 10

Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. Presso i mercati settimanali possono essere riservati posteggi destinati all'utilizzo da parte dei produttori agricoli fino ad un massimo del tre per cento dei posteggi disponibili per il settore alimentare.
2. In relazione alla stagionalità della produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi agli agricoltori può essere fatta per un decennio e riguardare l'intero anno solare oppure periodi limitati dell'anno.

Art. 11

Autorizzazione su posteggi dati in concessione

1. L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica nei mercati comunali al dettaglio mediante utilizzo di posteggi e la relativa concessione decennale sono rilasciate dal Dirigente del Settore Territorio e Lavori Pubblici sulla base di un'apposita graduatoria approvata a seguito di bando di concorso pubblico per l'assegnazione dei posteggi liberi e disponibili nei vari mercati comunali al dettaglio che si svolgono su area pubblica.

2. La graduatoria è approvata dal Dirigente del Settore Territorio e Lavori Pubblici.

3. Per ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione decennale della corrispondente area di posteggio, ogni interessato deve presentare istanza al Sindaco, secondo le modalità ed i tempi indicati nell'apposito bando che sarà opportunamente pubblicizzato ai sensi dell'art. 12 del presente regolamento.

Nella domanda devono essere dichiarati:

a) i dati anagrafici del richiedente: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;

b) codice fiscale/partita IVA;

c) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 1 bis della Legge Regionale 15/2000 e s.m.i.;

d) di non possedere più di una autorizzazione e relativa concessione di posteggi nello stesso mercato, nel quale si va a chiedere una nuova autorizzazione e relativa concessione d'area pubblica;

e) la denominazione del mercato, il giorno di svolgimento, l'indicazione delle caratteristiche (numero, superficie, settore) del posteggio chiesto in concessione;

f) il settore od i settori merceologici.

4. Ai fini della formulazione della graduatoria saranno osservati, nell'ordine, i seguenti criteri:

a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato dov'è ubicato il posteggio per il quale si concorre all'assegnazione in concessione;

b) l'attestato di frequenza ai corsi di formazione di cui all'art. 1 bis – comma 8 – della L.R. 15/2000 e s.m.i.;

c) anzianità di iscrizione al registro imprese, a carattere generale, ossia per qualsiasi attività;

d) anzianità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta documentata dall'iscrizione al registro delle imprese;

e) ordine cronologico di spedizione o consegna della domanda. Per le domande spedite a mezzo posta fa fede il timbro a data apposto dall'Ufficio Postale accettante. Per quelle consegnate direttamente al Comune, il timbro a data apposto dall'Ufficio protocollo del Comune.

5. Le domande possono essere inviate a mezzo del servizio postale, con plico raccomandato con avviso di ricevimento, oppure possono essere consegnate direttamente all'Ufficio protocollo generale di arrivo della corrispondenza del Comune. Non sono ammessi altri mezzi di trasmissione o invio delle domande.

6. Entro trenta giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle domande, il Settore Territorio e Lavori Pubblici pubblica la graduatoria formulata sulla base dei criteri di cui al comma 4. Avverso la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentare al Comune entro quindici giorni dalla scadenza della pubblicazione

della graduatoria stessa. Sull'istanza di revisione il Comune è tenuto a decidere entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze di revisione. L'esito della decisione è pubblicato il giorno stesso della sua adozione all'albo pretorio del Comune.

7. L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate in applicazione alla graduatoria di cui al comma 6, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della stessa.

8. Il competente ufficio comunale provvede a dare comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione e della concessione all'avente diritto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

9. L'intestatario dovrà provvedere al ritiro dell'autorizzazione entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di rilascio della stessa. L'esercizio dell'attività senza aver provveduto al ritiro dell'autorizzazione nei termini indicati è sanzionato a norma dell'art. 50 del presente regolamento. In caso di recidiva verranno applicate le misure previste dall'art. 8 – comma 1 – della L.R. 15/2000 e s.m.i..

10. In uno stesso mercato, uno stesso soggetto non può essere titolare di più di due concessioni di posteggio.

Art. 12

Publicizzazione dei posteggi liberi

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica in un mercato, usufruendo della concessione decennale della relativa area di posteggio, il Settore Territorio e Lavori Pubblici – Sezione Commercio - deve pubblicare, mediante affissione all'albo pretorio e inserzione sul sito del Comune, invio ai Comuni contermini ed alle Associazioni di categoria nonché mediante inserzione su almeno un quotidiano avente diffusione nel territorio, tutti i dati concernenti i posteggi liberi da assegnare in concessione.

2. Ogni interessato può presentare domanda al Comune, volta ad ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione della relativa area, entro il termine di trenta giorni decorrente dalla pubblicazione dell'avviso di disponibilità di posteggi nei modi di cui al comma 1.

3. La domanda deve contenere le indicazioni precisate all'art. 11 del presente regolamento.

Art. 13

Posteggi fuori mercato - criteri di assegnazione

1. I posteggi posti fuori mercato sono assegnati dal Comune sulla base di apposita graduatoria approvata dal dirigente del Settore Territorio e Lavori Pubblici e pubblicata all'albo pretorio per trenta giorni interi e consecutivi.

2. Qualora si verifichi la disponibilità di posteggi fuori mercato, l'assegnazione relativa sarà operata attraverso la procedura del bando di concorso pubblico, al quale saranno ammessi a partecipare coloro che sono in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 1 bis della L.R. 15/2000 e s.m.i.

3. Il bando è approvato con determinazione del Dirigente del Settore Territorio e Lavori Pubblici e viene pubblicizzato mediante invio ai Comuni contermini e mediante affissione all'Albo pretorio per trenta giorni consecutivi. Il termine di partecipazione è di trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando.

4. Nella domanda di partecipazione, ogni interessato deve dichiarare:

a) i propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza.

Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società.

b) codice fiscale/partita Iva;

c) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 1 bis della L.R. 15/2000 e s.m.i.

c) la denominazione e le caratteristiche, dimensionali e strutturali, (superficie di vendita, servizi, spazi annessi) del posteggio chiesto in concessione;

d) il settore od i settori merceologici specificando la tipologia merceologica.

5. Ai fini della formulazione della graduatoria saranno osservati, nell'ordine, i seguenti criteri:

a) l'attestato di frequenza ai corsi di formazione di cui all'art. 1 bis – comma 8 – della L.R. 15/2000 e s.m.i.;

b) anzianità di iscrizione al registro imprese, a carattere generale, ossia per qualsiasi attività;

c) anzianità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta documentata dall'iscrizione al registro delle imprese;

d) ordine cronologico di spedizione o consegna della domanda. Per le domande spedite a mezzo posta fa fede il timbro a data apposto dall'Ufficio Postale accettante. Per quelle consegnate direttamente al Comune, il timbro a data apposto dall'Ufficio protocollo del Comune.

6. Le domande possono essere inviate a mezzo del servizio postale, con plico raccomandato con avviso di ricevimento, oppure possono essere consegnate direttamente all'ufficio protocollo generale di arrivo della corrispondenza del Comune. Non sono ammessi altri mezzi di trasmissione o invio delle domande.

7. Entro trenta giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle domande, il Settore Territorio e Lavori Pubblici pubblica la graduatoria formulata sulla base dei criteri di cui al comma 5. Avverso la graduatoria è ammessa istanza di revisione, da presentare al Comune entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa. Sull'istanza di revisione il Comune è tenuto a decidere entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione dell'istanza di revisione. Qualora l'esito della decisione comporti modifiche nella graduatoria, questa dovrà essere ripubblicata per ulteriori quindici giorni all'Albo Pretorio.

8. L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate in applicazione della graduatoria di cui al comma 7, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della stessa all'albo pretorio del Comune.

Art. 14

Autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante è rilasciata dal dirigente del Settore Territorio e Lavori Pubblici.

2. Il richiedente, se persona fisica, deve avere la residenza nel Comune che rilascia l'autorizzazione; se società di persone deve avervi la sede legale.

3. Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere inoltrata domanda in bollo al Comune, nella quale devono essere precisati:

a) generalità complete dell'interessato. Se persona fisica: cognome e nome; luogo e data di nascita, residenza. Se società di persone: ragione sociale; sede legale; cognome e nome; luogo e data di nascita del legale rappresentante;

b) codice fiscale/partita IVA;

c) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 1 bis della L.R. 15/2000 e s.m.i.;

d) il settore od i settori merceologici;

e) dovrà inoltre essere dichiarato di non essere titolare di altra autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante.

4. La domanda può essere inviata a mezzo del servizio postale, oppure può essere presentata direttamente al Comune. La data di presentazione è attestata dagli estremi di registrazione dell'istanza all'ufficio protocollo generale di arrivo della corrispondenza.

5. Qualora la domanda non sia regolare o completa la Sezione Commercio ne dà comunicazione al richiedente entro dieci giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. In questo caso, il termine per il formarsi del silenzio-assenso decorre dal giorno in cui è avvenuta la completa regolarizzazione della domanda.

6. Nel caso in cui la Sezione Commercio non provveda alla comunicazione di cui al comma 5, il termine del procedimento decorre, comunque, dal ricevimento della domanda.

7. La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato un provvedimento di diniego entro novanta giorni dal ricevimento della domanda stessa. Il provvedimento di diniego, a firma del dirigente del Settore Territorio e Lavori Pubblici e deve essere motivato, sia negli elementi di fatto che di diritto, e comunicato all'interessato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

8. L'intestatario dovrà provvedere al ritiro dell'autorizzazione entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di rilascio della stessa. L'esercizio dell'attività senza aver provveduto al ritiro dell'autorizzazione nei termini indicati è sanzionato a norma dell'art. 50 del presente regolamento. In caso di recidiva verranno applicate le misure previste dall'art. 8 – comma 1 – della L.R. 15/2000 e s.m.i..

Art. 15

Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione

1. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi od a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività, a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi di legge per gestire l'attività.
2. Il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, se avviene per atto tra vivi, deve essere effettuato per atto pubblico o con scrittura privata autenticata; se avviene per causa di morte, nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente, per la devoluzione dell'eredità.
3. Qualora l'azienda sia esercitata su area pubblica, in un posteggio fruito in concessione, il trasferimento, per atto tra vivi od a causa di morte, dell'azienda stessa, o di un suo ramo, comporta anche, per il subentrante in possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività, il diritto di intestazione della concessione dell'area sede di posteggio, per il periodo residuo del decennio in corso.
4. Per il subentro nella titolarità dell'autorizzazione esercitata a posto fisso e della corrispondente concessione del suolo pubblico deve essere presentata un'unica comunicazione che sarà assegnata, in istruttoria, al Settore Territorio e Lavori Pubblici – Servizio Commercio.
5. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, comporta anche il trasferimento al subentrante dei titoli di priorità del dante causa, relativi all'azienda ceduta.
6. Il subentrante, in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 1 bis della Legge Regionale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, deve comunicare l'avvenuto subingresso entro quattro mesi dalla data di acquisto del titolo, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori trenta giorni in caso di comprovata necessità. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato, con nota raccomandata con avviso di ricevimento, dal dirigente del Settore Territorio e Lavori Pubblici.
7. La Sezione Commercio, verificato il possesso dei requisiti morali e/o professionali del subentrante, procede al rilascio dell'autorizzazione. Procede altresì, qualora l'azienda sia esercitata su area pubblica in un posteggio fruito in concessione, ad aggiornare il relativo atto mediante redazione di una apposita appendice integrativa sottoscritta dal concessionario subentrante e dal Dirigente del Settore Territorio e Lavori Pubblici.
8. Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 1 bis - comma quattro – della Legge Regionale alla data di acquisto del titolo, ha comunque facoltà di continuare, a richiesta, a titolo provvisorio, l'attività del dante causa, a condizione che, entro un anno dalla data predetta, pena la decadenza, acquisisca detti requisiti e comunichi la prosecuzione dell'attività, chiedendo l'intestazione del titolo già intestato al dante causa. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato con nota raccomandata con avviso di ricevimento, dal dirigente del Settore Territorio e Lavori Pubblici.
9. La cessione e l'affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto, comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità in termini di presenze. Le stesse potranno essere vantate dal subentrante al fine dell'assegnazione in concessione dei posteggi nei mercati, nelle fiere, nei posteggi fuori mercato, nonché ai fini dell'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi.
10. La categoria merceologica del soggetto subentrante deve essere la medesima del soggetto cedente.
11. L'autorizzazione e la relativa concessione di posteggio dovranno essere ritirate dall'intestatario entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di rilascio delle stesse. L'esercizio dell'attività senza aver provveduto al ritiro dell'autorizzazione nei termini indicati è sanzionato a norma dell'art. 50 del presente regolamento.

Art. 16

Reintestazione dell'autorizzazione e della concessione dell'area

1. Nei casi in cui è avvenuto il trasferimento della gestione di un'azienda, o di un suo ramo, esercitata su area pubblica a posto fisso, l'autorizzazione d'esercizio e la concessione della corrispondente area di posteggio sono

valide fino alla data in cui ha termine la gestione e, alla cessazione della stessa, sono sostituite da altrettante autorizzazioni e concessioni intestate al titolare originario, che ha diritto di ottenerle, autocertificando il possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività. Qualora quest'ultimo non chieda l'autorizzazione e la concessione e non inizi l'attività entro il termine di sei mesi, decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività. La decadenza opera di diritto.

2. In caso di azienda esercitata su area pubblica in forma itinerante, al termine della gestione, la reintestazione dell'autorizzazione è richiesta dal titolare originario, autocertificando il possesso dei requisiti di legge per l'esercizio dell'attività, al proprio Comune di residenza, in caso di ditta individuale, o di sede legale, in caso di società di persone. Qualora l'originario titolare non richieda la reintestazione del titolo e non inizi l'attività entro il termine di sei mesi, decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività. La decadenza opera di diritto e della stessa verrà data comunicazione all'interessato a mezzo raccomandata.

Art. 17

Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio

1. In caso di violazioni di particolare gravità o di recidiva, il Dirigente del Settore Territorio e Lavori Pubblici può disporre la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica per un periodo di tempo non superiore a venti giorni di calendario.

2. Si considerano di particolare gravità:

a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali;

b) l'abusiva estensione di oltre 1/3 della superficie autorizzata;

c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.

3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.

4. Nella procedura sanzionatoria deve essere rispettata la normativa di cui alla legge 689/1981.

Art. 18

Revoca dell'autorizzazione d'esercizio

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica viene revocata quando venga accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:

a) il titolare dell'autorizzazione non inizia l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa;

b) il posteggio non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;

c) l'operatore, titolare di autorizzazione itinerante, sospende l'attività per più di un anno, salvo proroga non superiore a tre mesi, in caso di comprovata necessità;

d) il titolare non risulta più in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 1 bis, ovvero siano venuti meno gli elementi di cui all'art. 2 – comma 3 bis – ovvero non sia stato adempiuto l'obbligo di esibire le autorizzazioni in originale ai sensi dell'art. 2 – comma 6 quater - della L.R. 15/2000 e s.m.i.;

e) in caso di morte del titolare dell'autorizzazione qualora, entro un anno, non venga presentata comunicazione di reintestazione;

f) in caso di mancato utilizzo del posteggio nella fiera per un numero di edizioni superiore ad un terzo di quelle previste nel triennio successivo all'anno di effettuazione della fiera.

2. Il provvedimento di revoca, congruamente motivato, è adottato dal dirigente del Settore Territorio e Lavori Pubblici che ne cura anche la comunicazione all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 19

Indirizzi generali in materia di orari

1. In conformità agli indirizzi di cui all'art. 9 della legge regionale valgono, in materia di orari per il commercio su aree pubbliche, i seguenti principi:

a) l'attività può essere esercitata in fasce orarie diverse rispetto a quelle vigenti per il commercio al dettaglio in sede fissa;

b) la fascia oraria massima di orario è compresa tra le ore 5,00 e le ore 22,00 salvo quanto previsto all'art. 45 del presente regolamento per l'attività di commercio itinerante;

c) è ammessa l'istituzione di nuovi mercati in giornate domenicali o festive;

d) è vietato effettuare mercati e fiere nei giorni di Natale, Capodanno, Pasqua.

f) limitazioni temporali allo svolgimento del commercio possono essere stabilite in caso di indisponibilità dell'area mercatale dovuta a motivi di polizia stradale, di carattere igienico-sanitario od altri di pubblico interesse nonché problemi temporanei di ordine tecnico (es. neve).

2. Gli operatori titolari di posteggio dovranno trovarsi sul mercato non prima delle ore 7,00; scaricare ed allestire le attrezzature di vendita entro le ore 8,30; terminare le operazioni di vendita entro le ore 14,00; sgomberare l'area entro le ore 15,00.

Art. 20

Festività

1. Qualora il mercato ricada in un giorno festivo potrà, di norma, essere effettuato con presenza facoltativa. I mercati che ricadono nei giorni di Natale, Capodanno e Pasqua potranno essere anticipati al giorno precedente con presenza facoltativa. Le autorizzazioni dovranno in qualsiasi caso essere disposte dal Sindaco con proprio provvedimento.

2. Qualora gli operatori intendano svolgere il mercato dovranno seguirsi le procedure previste dall'art. 41 del presente regolamento per i mercati straordinari.

Art. 21

Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. Durante l'orario di svolgimento dei mercati che si svolgono sul territorio comunale è vietata la circolazione dei veicoli all'interno delle aree destinate a mercato, fatti salvi i mezzi di emergenza; è inoltre vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi (corsie e posteggi eventualmente non occupati). I veicoli per il trasporto della merce e di altri materiali in uso agli operatori possono sostare sull'area di mercato purché all'interno del posteggio assegnato. Nel caso ciò non sia possibile dovranno essere posteggiati nei luoghi consentiti.

2. L'ordinanza contenente i divieti di cui sopra sarà pubblicata all'albo pretorio del Comune per quindici giorni interi e consecutivi. Nelle aree mercatali verranno apposti idonei cartelli.

Art. 22

Tariffe per la concessione del suolo pubblico e rimborso spese per la fornitura di energia elettrica ed acqua potabile

1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate ed esatte tenuto conto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

2. L'operatore titolare di concessione relativa a posteggio dotato di allacciamento alla rete distributrice di acqua potabile ed energia elettrica è tenuto al versamento di una somma, a titolo di rimborso spese, indipendentemente da eventuali assenze nonché dall'utilizzazione o meno degli impianti messi a disposizione il

cui ammontare è stabilito da tariffa determinata dalla Giunta Comunale ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 per i servizi a domanda individuale.

Art. 23

Validità delle presenze

1. Ai fini della validità della partecipazione al sorteggio per l'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti nei mercati è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale e, in caso di società, del legale rappresentante o dei singoli soci dotati di poteri di rappresentanza. In entrambi i casi è ammessa anche la presenza di collaboratori di imprese familiari o di dipendenti, in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 bis – comma 4 – della L.R. 15/2000 e s.m.i., che risultino delegati, per scritto, dal titolare dell'autorizzazione. Il rapporto di collaborazione o di dipendenza deve essere specificato nell'atto di delega e deve essere indicato il numero di iscrizione agli enti previdenziali. Il possesso dei requisiti deve essere autocertificato per iscritto dal soggetto delegato.
2. Chi partecipa alla "spunta" e per tutta la durata del mercato deve essere in possesso dell'originale del titolo autorizzatorio che abilita all'esercizio del commercio su area pubblica.

Art. 24

Delega

1. In caso di assenza del titolare dell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche svolta in un posteggio è consentita ai dipendenti o collaboratori di imprese familiari in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 bis della L.R. 15/2000 e s.m.i., su delega scritta del titolare, da comunicare al Settore Polizia Locale – Sezione Polizia Amministrativa. Il rapporto di collaborazione o di dipendenza deve essere specificato nell'atto di delega e deve essere indicato il numero di iscrizione agli enti previdenziali. Il possesso dei requisiti deve essere autocertificato per iscritto dal soggetto delegato.
2. Nel caso di società di persone, regolarmente costituite, i soci dotati di potere di rappresentanza possono svolgere l'attività, senza nomina del delegato.

Art. 25

Calcolo delle presenze nei mercati

1. L'operatore assegnatario di posteggio è tenuto ad essere presente nel mercato, al posteggio assegnato, entro l'orario previsto dal Comune e indicato al precedente art. 19.
2. L'operatore assegnatario che, nel giorno di svolgimento del mercato, non è presente nel posteggio o non ha allestito il banco di vendita entro l'orario di cui all'art. 19 è considerato assente.
3. È obbligatoria la permanenza degli operatori presso il posteggio assegnato per tutta la durata del mercato. In caso contrario l'operatore, salvi i casi di forza maggiore, sarà considerato assente a tutti gli effetti. Il Settore Polizia Locale – Sezione Polizia Amministrativa – provvede ad annotare, in apposito registro, le presenze che l'operatore acquisisce nel mercato. Le graduatorie, con l'indicazione delle presenze, sono pubbliche e consultabili presso il settore stesso, previa richiesta di accesso agli atti.
4. In caso di effettuazione di mercati straordinari di cui all'art. 41, mercati anticipati o posticipati ai sensi di quanto previsto dall'art. 20, eventuali assenze di concessionari di posteggio o spuntisti non verranno computate.
5. Le assenze degli operatori titolari di posteggio e degli spuntisti non verranno tenute in considerazione nei mesi di gennaio e di agosto.

Art. 26

Spostamento, soppressione e trasferimento dei mercati

1. La soppressione di mercati, la modifica della dislocazione dei posteggi e lo spostamento delle date di svolgimento, sono deliberati dal Consiglio Comunale, sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 5 del presente regolamento.

2. Il Comune, entro trenta giorni dall'adozione di un eventuale provvedimento di riduzione dei posteggi esistenti in un mercato, deve segnalare alla Regione il numero dei posteggi soppressi.
3. Lo spostamento del mercato, temporaneamente od in via definitiva, in altra sede o l'effettuazione dello stesso in altro giorno lavorativo, può essere disposto per:
 - a) motivi di pubblico interesse;
 - b) cause di forza maggiore;
 - c) limitazioni o vincoli imposti da motivi di viabilità, traffico od igienico-sanitari.
4. Qualora si proceda allo spostamento dell'intero mercato in altra sede, la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessione, dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti priorità:
 - a) anzianità di presenza effettiva nel posteggio;
 - b) anzianità di presenza effettiva nel mercato;
 - c) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione ai settori merceologici – alimentare e non alimentare – ed al tipo di attrezzatura di vendita utilizzate dai singoli richiedenti.

Art. 27

Comunicazione dati al sistema informativo regionale per il commercio su aree pubbliche

1. Ai fini della rilevazione della consistenza degli esercizi per il commercio su aree pubbliche, ogni provvedimento di rilascio, revoca o modifica dell'autorizzazione d'esercizio deve essere comunicato dal Settore Territorio e Lavori Pubblici – Sezione Commercio - alla Camera di Commercio, entro trenta giorni dalla adozione.
2. Entro lo stesso termine, devono essere inviate alla Camera di Commercio tutte le variazioni relative a subentri, cessazioni, decadenze, .
3. Entro il 30 settembre di ogni anno, deve essere inviata alla Camera di Commercio la situazione relativa ai mercati che si svolgono nel territorio comunale, con l'indicazione della relativa denominazione, localizzazione, ampiezza delle aree, numero dei posteggi, durata, orari e assegnatari dei posteggi.

TITOLO II
DISPOSIZIONI RELATIVE AI MERCATI E RELATIVI POSTEGGI

Art. 28
Definizione

1. I mercati sono definiti all'art. 1 del presente regolamento.
 2. L'individuazione delle aree per l'istituzione di nuovi mercati è effettuata dal Comune.
 3. L'istituzione di nuovi mercati oppure l'adozione di atti che comportino l'aumento di posteggi in numero superiore ai parametri previsti dalla normativa regionale, sono soggetti al preventivo nulla osta della Giunta Regionale.
 4. Le aree da destinare a sede di mercato sono stabilite dal Consiglio Comunale che, nell'individuare, determina:
 - a) l'ampiezza complessiva delle stesse e la loro ubicazione;
 - b) il periodo di svolgimento dei mercati, e relativi orari;
 - c) il numero complessivo dei posteggi;
 - d) il numero dei posteggi riservati ai produttori agricoli, relative ubicazioni e superfici, nonché i criteri di assegnazione;
 - e) le tipologie merceologiche dei posteggi, all'interno dei vari settori di mercato.
- Per i mercati già esistenti alla data di adozione del presente regolamento viene riportata in allegato indicazione dei dati di cui alle precedenti lettere a) – b) – c) – d) – e).
5. La dislocazione dei posteggi nell'ambito dei mercati può essere variamente articolata in relazione:
 - a) alle esigenze di allacciamento alle reti idrica e fognaria;
 - b) al rispetto delle condizioni igienico-sanitarie previste dalla legge;
 - c) alla diversa superficie dei posteggi.

Art. 29
Concessione del posteggio – Durata – Rinnovo

1. La concessione dei posteggi ha la durata di dieci anni ed è automaticamente rinnovata previa verifica della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla legge per lo svolgimento dell'attività.
2. Qualora venga deciso dall'Amministrazione comunale di non procedere, alle scadenze, al rinnovo delle concessioni, ne dovrà essere dato avviso scritto agli interessati, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90, da comunicare almeno sei mesi prima della scadenza, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, precisando, nella comunicazione, i motivi per i quali non si procede al rinnovo della concessione.

Art. 30
Utilizzo del posteggio

1. Ogni operatore commerciale può utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti indicati nell'autorizzazione d'esercizio, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, delle condizioni eventualmente precisate nell'autorizzazione d'esercizio, e dei regolamenti comunali.
2. L'operatore è tenuto a comunicare, per iscritto, alla Sezione Commercio l'esatta tipologia delle merci poste in vendita al momento di assegnazione o di subentro nel posteggio ed ogni qualvolta questa venga variata.
3. Gli operatori sono obbligati:
 - ad esporre il prezzo della merce posta in vendita, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello;
 - ad esibire l'originale dell'autorizzazione ad ogni richiesta degli organi di vigilanza, nonché ogni altra documentazione prevista da specifiche disposizioni di legge, in particolare la carta di esercizio nominativa che

il Comune è tenuto da rilasciare sulla scorta delle indicazioni di cui alla D.G.R. 8/8570/2008;

- a non lasciare mai incustodito il posteggio;
 - a collocare banchi e attrezzature all'interno dello spazio appositamente segnato, senza ingombrare con ceste o altro gli spazi fra un banco e l'altro né i corridoi, gli accessi e le aiuole;
 - a non occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito facendo in modo che anche le merci appese rimangano all'interno dello spazio segnato;
 - a mantenere i banchi in buona e decorosa efficienza con le merci convenientemente esposte, provvedendo a depositare i rifiuti in appositi contenitori;
 - a non utilizzare mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, CD e musicassette da parte degli operatori che ne effettuano la vendita.
4. Le tende di protezione dei banchi, i loro accessori e quant'altro avente tale finalità, potranno sporgere dallo spazio assegnato a condizione che non arrechino disturbo agli operatori confinanti e che siano collocate ad un'altezza dal suolo tale da garantire il transito dei veicoli autorizzati e di quelli di soccorso, comunque mai inferiore a mt. 2,50. E' vietato utilizzare l'area eccedente lo spazio assegnato per l'esposizione delle merci.
5. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività. Dovranno essere risarciti eventuali danni cagionati a beni appartenenti al demanio o patrimonio comunale nonché a privati.

Art. 31

Dimensioni dei posteggi

1. I posteggi, tutti o parte di essi, devono avere una superficie tale da poter essere utilizzati con gli autoveicoli attrezzati come punti di vendita. Qualora il titolare del posteggio impieghi uno di tali autoveicoli e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, ha diritto, ove possibile, che la stessa venga ampliata o che gli venga concesso un altro posteggio, se ve ne siano di disponibili, fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, nonché delle limitazioni e dei divieti posti a tutela delle zone aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale.

Art. 32

Richiesta di trasferimento nell'ambito di uno stesso mercato

1. Prima che il Comune abbia provveduto a trasmettere per la pubblicazione i dati relativi ai posteggi liberi da assegnare in concessione, i soggetti concessionari di area pubblica in un mercato comunale, possono chiedere di trasferire la loro attività in uno dei posteggi liberi, con contestuale rinuncia al posteggio fruito.
2. Se la domanda è unica, la stessa sarà accolta dal Dirigente del Settore Territorio e Lavori Pubblici, previa verifica del rispetto di eventuali settori merceologici del mercato e con "presa d'atto" della rinuncia al posteggio da parte dell'operatore che ha chiesto lo spostamento.
3. In caso di pluralità di domande, si procede a formare una apposita graduatoria tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri di priorità:
 - a) maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso settimanale, per la vendita dello stesso settore merceologico;
 - b) maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso settimanale, per la vendita di generi appartenenti a settore merceologico diverso;
 - c) maggiore anzianità maturata dalla data di assegnazione del posteggio dal quale si chiede il trasferimento;
 - d) maggiore anzianità di attività dell'azienda attestata dall'Iscrizione nel Registro Imprese.
4. La graduatoria è approvata con provvedimento del Dirigente del Settore e pubblicata all'albo pretorio, per trenta giorni consecutivi.

Art. 33
Scambio reciproco di posteggio

1. I soggetti titolari di posteggio nei mercati comunali non possono scambiarsi reciprocamente il posteggio, senza aver ottenuto il preventivo consenso scritto del Comune.
2. Per lo scambio reciproco del posteggio è necessario che ogni interessato inoltri apposita istanza al Comune specificando, nella stessa, i motivi della richiesta, con espressa rinuncia, in caso di accoglimento, alla concessione assentita.
3. L'istanza dovrà essere sottoscritta, in segno di accettazione, dall'operatore con il quale si vuole effettuare lo scambio reciproco del posteggio. In alternativa, può essere allegata alla istanza stessa una dichiarazione di "accettazione" dello scambio del posteggio.
4. Il provvedimento con il quale si "prende atto" della volontà di scambio reciproco del posteggio e della conseguente rinuncia alle originarie concessioni e si procede all'aggiornamento dei titoli concessori e dell'autorizzazione d'esercizio, con l'indicazione dei dati distintivi dei nuovi posteggi, è di competenza del Dirigente del Settore Territorio e Lavori Pubblici. La durata delle concessioni rimane invariata.
5. Nel consentire lo scambio dei posteggi, è necessario tener conto dell'eventuale suddivisione del mercato in settori merceologici, in modo da rispettarla.

Art. 34
Attività con il sistema del "battitore"

1. Ai sensi dell'art. 16 della L.R. 15/2000 e s.m.i., i posteggi riservati agli operatori che esercitano l'attività con il sistema detto del "battitore" sono assegnati a detti operatori secondo un programma di turnazioni concordato con l'Associazione Battitori Regione Lombardia.
2. In caso di rinuncia al posteggio da parte di battitori o di revoca della concessione del posteggio per mancato utilizzo dello stesso per un periodo superiore ad un anno solare, l'area sarà recuperata dal Comune ed inserita tra i normali posteggi da assegnare come indicato agli articoli 12 e 13 del presente regolamento.
3. Nei mercati in cui non è previsto il posteggio riservato al "battitore" è possibile destinarne uno a tale attività in aggiunta a quelli che compongono il mercato.

Art. 35
Messa a disposizione di aree private

1. Qualora più soggetti, associati anche in forma cooperativa o consortile, mettano gratuitamente a disposizione del Comune un'area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, per uno o più giorni della settimana o del mese, la stessa può essere inserita, a seguito di deliberazione del Consiglio Comunale, tra quelle destinate all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche. I soggetti sopra citati hanno priorità nell'assegnazione dei posteggi ubicati nelle aree di che trattasi.
2. Eventuali posteggi residui saranno assegnati come indicato agli articoli 12 e 13 del presente regolamento.
3. Qualora le aree messe a disposizione del Comune siano più di una, saranno accolte con priorità le proposte dei consorzi costituiti tra operatori e associazioni di operatori su aree pubbliche, maggiormente rappresentativi a livello regionale.
4. La maggiore rappresentatività è valutata in relazione al numero degli iscritti.

Art. 36
Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. Ai produttori agricoli può essere riservata, al massimo, la percentuale del tre per cento del totale dei posteggi previsti, nel mercato, per il settore alimentare.
2. Qualora le domande superino il numero dei posteggi liberi e disponibili, si procede alla loro assegnazione con

le modalità indicate agli articoli 12 e 13 del presente regolamento.

3. Nella domanda di assegnazione in concessione del posteggio, in sostituzione della dichiarazione di cui all'art. 13 comma 4 lettera c) del presente regolamento, l'interessato dovrà attestare il possesso della qualifica di produttore agricolo.

4. I posteggi concessi ai produttori agricoli, se non vengono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, ad altri produttori agricoli che ne facciano richiesta, sulla base del più alto numero di presenze sul mercato. In mancanza di produttori agricoli, gli stessi posteggi possono essere assegnati ad operatori su area pubblica, titolari di autorizzazione amministrativa per la vendita di prodotti alimentari, tenuto conto del più alto numero di presenze sul mercato, sempre nel rispetto della vigente normativa igienico sanitaria.

Art. 37

Decadenza dalla concessione del posteggio

1. L'operatore decade dalla concessione del posteggio a causa del mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività oppure quando il posteggio non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.

2. In caso di attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo del posteggio, oltre il quale opera la decadenza dalla concessione, è ridotto proporzionalmente alla durata dell'attività.

3. Relativamente all'attività di vendita svolta nei posteggi assegnati ai produttori agricoli, non verranno computate, ai fini della decadenza della concessione, le assenze determinate da mancata o scarsa produzione a causa di andamento stagionale sfavorevole o di calamità atmosferiche, purché adeguatamente comprovate e comunicate al Comune. Sarà possibile inoltre comunicare la sospensione della vendita per mancanza di prodotti nel periodo invernale e per un massimo di tre mesi.

4. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza è automatica e deve essere immediatamente comunicata all'interessato dal Dirigente del Settore Territorio e Lavori Pubblici, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 38

Decadenza dalla concessione del posteggio e dal titolo autorizzatorio

1. Nei casi di decadenza dalla concessione del posteggio ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 37 del presente regolamento, viene revocata, contestualmente, l'autorizzazione d'esercizio.

2. Il pagamento del canone di concessione è dovuto fino al giorno in cui il posteggio, oggetto di revoca, non è stato riconsegnato nella libera e piena disponibilità del Comune, libero da cose ed attrezzature del concessionario.

3. Il canone di concessione del suolo pubblico sul quale è ubicato il posteggio deve essere corrisposto al Comune con le modalità e nei tempi indicati nella concessione.

4. La tassa per la occupazione temporanea del suolo pubblico deve essere corrisposta con le modalità indicate dal regolamento comunale per la occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Art. 39

Revoca della concessione del posteggio

1. Il Comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse o necessità, con esclusione di qualsiasi onere a carico del Comune stesso.

2. I motivi della revoca vanno preventivamente comunicati all'interessato ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990, indicandogli l'esistenza di eventuali posteggi liberi nello stesso od in altri mercati o sulle aree pubbliche comunali in genere, in modo da consentirgli di orientare opportunamente le proprie scelte operative.

3. In caso di revoca, l'interessato ha diritto di ottenere un altro posteggio nel territorio comunale, fino alla scadenza del termine già previsto nella concessione revocata. Il nuovo posteggio, concesso in sostituzione di quello revocato, non può avere una superficie inferiore e deve essere localizzato in conformità alle scelte dell'operatore. Questi, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, può continuare provvisoriamente ad esercitare l'attività nel posteggio revocato, a condizione che sussistano, comunque, le condizioni igienico - sanitarie e di sicurezza previste dalla normativa vigente.
4. La revoca, debitamente motivata negli elementi di fatto e di diritto che la sorreggono, è disposta dal Dirigente del Settore Territorio e Lavori Pubblici che ne cura anche la comunicazione all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 40

Posteggi temporaneamente liberi – Assegnazione precaria (o "spunta")

1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni, sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzo da parte del titolare, ai soggetti autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che abbiano presentato domanda di iscrizione nel "ruolo di spunta" presso il Settore Polizia Locale, secondo i criteri di cui al paragrafo IV.4 della D.G.R. 8/8570/2008. La domanda deve essere presentata corredata da fotocopia dell'autorizzazione amministrativa. Il ruolo di spunta viene aggiornato all'inizio di ogni anno sulla base del numero di presenze maturate nell'anno solare. Qualora l'operatore iscritto nel ruolo di spunta superi il numero di sedici assenze nell'anno solare, verrà cancellato dal ruolo. A parità di presenze si tiene conto della maggiore anzianità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta dal registro delle imprese.
2. Il Settore Polizia Locale provvede ad annotare, in apposito registro, le presenze effettive, nonché le presenze, che l'operatore acquisisce nel mercato. Le graduatorie sono pubbliche e consultabili presso il settore stesso, previa richiesta di accesso agli atti.
3. L'assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi è effettuata, giornalmente, dal personale incaricato dal Dirigente del Settore Polizia Locale alle ore 8,30, sulla base di criteri di cui al comma 1 e nel rispetto della tipologia merceologica del posteggio oggetto di spunta.
4. L'assegnazione dei posteggi di spunta avviene partendo dal primo posteggio libero seguendo la numerazione progressiva dei posteggi. Eventuali consensuali scambi di posteggio fra gli aventi diritto potranno avere luogo solo con l'assenso del personale di Polizia Locale che ha proceduto all'assegnazione.
5. terminate le operazioni di spunta, qualora si verificasse l'ipotesi di ulteriori posteggi resisi nel frattempo liberi, non si procederà ad ulteriori assegnazioni.
6. L'eventuale assenza dell'operatore commerciale comporta la retrocessione della posizione nella graduatoria di cui al comma 2. L'assenza per malattia, che deve essere giustificata con la presentazione di un certificato medico entro 10 giorni dal verificarsi dell'assenza, non comporta retrocessione nella graduatoria.

Art. 41

Effettuazione di mercati straordinari o aggiuntivi

1. Nei periodi natalizio, pasquale ed estivo o per eventi particolari, può essere programmata l'effettuazione di edizioni straordinarie od aggiuntive dei mercati esistenti. E' vietata l'effettuazione di mercati nei giorni di Natale, Capodanno e Pasqua. Il periodo natalizio va dall'ultima domenica di novembre all'Epifania; quello pasquale dalla IV domenica di Quaresima al Lunedì dell'Angelo; quello estivo dall'1 luglio al 31 agosto di ogni anno.
2. Il numero massimo di mercati aggiuntivi o straordinari, che possono essere effettuati nel corso di ogni anno solare, è di dodici.
3. Qualora gli operatori commerciali su area pubblica siano interessati all'effettuazione di un mercato straordinario, devono presentare proposta scritta al Settore Territorio e Lavori Pubblici, alla proposta dovrà

essere allegato e sottoscritto l'impegno alla partecipazione di almeno il sessanta per cento degli operatori assegnatari di posteggio; per i mercati straordinari in periodo natalizio sarà sufficiente la disponibilità del trenta per cento degli operatori;

4. La proposta deve pervenire al Comune almeno trenta giorni prima della data prevista per l'effettuazione della edizione straordinaria od aggiuntiva del mercato.

5. Nei casi di effettuazione di mercati straordinari o aggiuntivi non verranno computate le eventuali presenze o assenze.

Art. 42

Mercati: ubicazione, caratteristiche strutturali e funzionali

1. L'ubicazione dei mercati comunali attualmente in atto, le relative caratteristiche strutturali e funzionali, le loro dimensioni, totali e dei singoli posteggi, i relativi settori merceologici e gli spazi di servizio sono indicati relative delibere di istituzione e sono riportati nell'allegato al presente regolamento.

Titolo III
COMMERCIO ITINERANTE

Art. 43

Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra, nel rispetto delle vigenti normative igienico-sanitarie.
2. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
3. È consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e di sostare sull'area pubblica per il tempo necessario a consegnare la merce all'acquirente e comunque non oltre un'ora. Decorsa un'ora dall'inizio della sosta l'operatore dovrà spostarsi di almeno 500 metri ed entro le 24 ore successive non potrà riposizionarsi nel medesimo raggio di 500 metri. E' comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.
4. È vietato esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento di mercati, nelle aree urbane adiacenti a quelle dove si svolge il mercato, intendendosi come aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore ad un raggio di metri 500 misurato dal centro del mercato.
5. E' vietato effettuare la vendita a meno di 250 metri da altro operatore itinerante.

Art. 44

Divieti

1. L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante è vietato nelle seguenti strade:

- Via Cassanese
- Via Rivoltana
- Via Circonvallazione Idroscalo
- Via G. Di Vittorio
- Via per San Bovio
- Via Lazio
- Via Milano
- Via delle Regioni
- Via Redecesio
- Via Giotto
- Via Modigliani
- Via Morandi con esclusione delle aree adibite a parcheggio
- Via degli Alpini
- Via Londra
- Via Atene con esclusione delle aree adibite a parcheggio
- Via Rugacesio
- Via Roma
- Piazza della Repubblica
- Via Monzese
- Viale Turchia
- Via F.lli Cervi con esclusione delle aree adibite a parcheggio
- Via Vigorelli con esclusione delle aree adibite a parcheggio;

Detto elenco potrà essere aggiornato, con deliberazione della Giunta Comunale, qualora vengano comprovati motivi di viabilità, di carattere igienico – sanitario o motivi di pubblico interesse che lo rendano necessario.

2. Nessuna limitazione potrà essere prevista all'unico fine di creare zone di rispetto a tutela della posizione di operatori in sede fissa.

Art. 45
Determinazione degli orari

1. L'orario per l'esercizio del commercio in forma itinerante, è stabilito dalle ore 8.00 alle ore 19.30.

Art. 46
Vendita di prodotti in forma itinerante da parte del produttore agricolo – modalità - orari - divieti

1. Le disposizioni del presente Titolo si applicano anche al produttore agricolo che esercita la vendita dei propri prodotti in forma itinerante, ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59, e del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

Titolo IV
POSTEGGI FUORI MERCATO

Art. 47

Assegnazione, revoca, decadenza, rinvio

1. I posteggi fuori mercato sono assegnati con le procedure di cui all'articolo 13.
2. I posteggi fuori mercato, con esclusione di quelli ospitati presso strutture fissate permanentemente al suolo, in attesa di assegnazione, sono concessi agli operatori abilitati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che presentino richiesta di assegnazione provvisoria.
3. Per la revoca-decadenza, valgono le regole di cui agli articoli n. 38, 39 e 40 del presente regolamento.

Art. 48

Localizzazione, caratteristiche, orari dei posteggi fuori mercato

1. L'ubicazione dei posteggi fuori mercato, le loro dimensioni, i generi vendibili, gli orari di attività verranno individuati con apposita delibera di Consiglio Comunale.

TITOLO V
NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA

Art. 49
Normativa igienico-sanitaria

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall'ordinanza del Ministero della Salute 3 aprile 2002.
2. Le aree pubbliche dove si effettua il commercio di prodotti alimentari, devono possedere caratteristiche tali da garantire il mantenimento di idonee condizioni igieniche, come previste dalla normativa vigente.
3. Il Comune assicura, per ciò che attiene gli spazi comuni del mercato e relativi servizi la funzionalità delle aree e, per quanto di competenza, la manutenzione, ordinaria e straordinaria, la potabilità dell'acqua ove fornita, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti.
4. Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l'attività, del rispetto delle prescrizioni indicate nell'ordinanza del Ministero della Salute e dell'osservanza delle norme igienico - sanitarie e deve assicurare, per quanto di competenza, la conformità degli impianti e la pulizia del posteggio. Gli operatori hanno tali responsabilità e doveri anche se il loro posteggio è isolato o riunito con altri che, insieme, non raggiungano la qualifica di mercato.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 50
Sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni previste dalla normativa statale e regionale vigenti in materia, con particolare riferimento all'art. 8 – commi 4 bis e 4 ter – della L.R. 15/2000 e s.m.i. e all'art. 6 della L.R. 25.11.2002, n. 27, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento è punita, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000, con l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 euro, con la procedura di cui alla legge 689/1981 e successive modifiche.
2. In ogni momento durante lo svolgimento del mercato la Polizia Locale potrà richiedere l'esibizione dei documenti o titoli autorizzativi atti a comprovare la titolarità del diritto.

Art. 51
Disposizioni transitorie e finali

Sono fatti salvi, per gli operatori che esercitano il commercio su aree pubbliche, i diritti acquisiti alla data dell'8 aprile 2000 (entrata in vigore della L.R. 15/2000).

ALLEGATO A)

ELENCO MERCATI ESISTENTI SUL TERRITORIO DI SEGRATE

1. MERCATO DI SEGRATE CENTRO VIA DE AMICIS
 - a) periodo di svolgimento: lunedì
 - b) numero complessivo dei posteggi: n. 98
 - c) numero dei posteggi riservati ai produttori agricoli: n. 1
 - d) le tipologie merceologiche dei posteggi:
 - n. 30 alimentari
 - n. 66 non alimentari
 - n. 1 riservato al battitore
 - n. 1 riservato al produttore agricolo

2. MERCATO DI REDECESIO VIA VERDI
 - a) periodo di svolgimento; mercoledì
 - b) numero complessivo dei posteggi; n. 35
 - c) numero dei posteggi riservati ai produttori agricoli: n. 1
 - d) tipologie merceologiche dei posteggi:
 - n. 12 alimentari
 - n. 21 non alimentari
 - n. 1 riservato al battitore
 - n. 1 riservato al produttore agricolo

3. MERCATO DI ROVAGNASCO VIA NENNI
 - a) periodo di svolgimento; sabato
 - b) numero complessivo dei posteggi; n. 27
 - c) numero dei posteggi riservati ai produttori agricoli: n. 1
 - d) tipologie merceologiche dei posteggi:
 - n. 12 alimentari
 - n. 13 non alimentari
 - n. 1 riservato al battitore
 - n. 1 riservato al produttore agricolo

ALLEGATO B)

SANZIONI

articolo 8 della Legge Regione Lombardia 21 marzo 2000 n. 15 e s.m.i.

1. In caso di violazioni di particolare gravità o di recidiva il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni di calendario.
2. Si considerano di particolare gravità:
 - a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
 - b) l'abusiva estensione di oltre un terzo della superficie autorizzata;
 - c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.
3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
4. Il Sindaco revoca l'autorizzazione:
 - a) nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
 - b) per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;
 - c) qualora l'operatore titolare di autorizzazione itinerante sospenda l'attività per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità non superiore a tre mesi;
 - d) nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo;
 - e) in caso di morte del titolare dell'autorizzazione, qualora entro 1 anno non venga presentata la comunicazione di reintestazione.
- 4 bis. Chiunque eserciti il commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, nonché senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'art. 2 - comma 6 quinquies - è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.500 euro a 10.000 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce.
- 4 ter. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro.

Articolo 6 della Legge Regione Lombardia 25 novembre 2002 n. 27 (stralcio)

1. A coloro che esercitano il commercio in forma abusiva ai sensi dell'art. 4 si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 29 del D.Lgs. 114/98 e la contestuale confisca delle merci.
2. Nei casi di violazione di cui al comma 1 l'agente o l'ufficiale accertatore procede al sequestro cautelare delle merci e trasmette immediatamente il verbale di accertamento o di sequestro all'autorità competente, dandone copia al trasgressore.
3. Le merci confiscate ai sensi del comma 1, qualora contraffatte o consistenti in generi merceologici fungibili, devono essere distrutte entro 48 ore dalla confisca, a spese del trasgressore, salvo la conservazione di un campione della merce stessa per fini giudiziari.